



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32335** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 62839, reso da **CONEDERA Gabriella**, cassiere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Sezione territoriale di Pordenone, per il periodo 01/01/2018 – 31/05/2018, depositato in data 2 ottobre 2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 26 marzo 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario, dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Vice Procuratore generale Francesca Dimita e l'Avv. Martina Brasson, nell'interesse dell'agente contabile;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 479 del 2 ottobre 2024 il Magistrato

	istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 62839, reso	
	dall'agente contabile/cassiere Conedera Gabriella, per la riscossione delle	
	tariffe per la prestazione di servizi a favore di terzi, in nome e per conto	
	dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Sezione Territoriale	
	di Pordenone, per il periodo di gestione 01.01.2018-31.05.2018, trattandosi	
	di conto relativo all'ultima gestione dell'agente contabile (art. 147, comma	
	3, lett. b), c.g.c.) e avendo rilevato che:	
	- il conto, pur tempestivamente presentato dall'agente, risultava essere stato	
	parificato (mediante apposizione del visto di regolarità del responsabile del	
	SEF) soltanto in data 21/08/2019 ed approvato (con delibera del Direttore	
	generale n. 439) il 27/09/2019, oltre un anno dopo la sua presentazione e tre	
	mesi dopo l'approvazione del bilancio di esercizio 2018 (avvenuta con	
	deliberazione del CDA n. 12 del 17/06/2019), nel quale avrebbero dovuto,	
	peraltro, confluire i risultati della gestione in esame;	
	- il passaggio delle consegne era avvenuto in difformità rispetto alla	
	procedura prevista dall'art. 182, comma 2 del RD n. 827/1924, in quanto le	
	relative operazioni erano state effettuate solo tra agenti, senza alcun	
	intervento di un funzionario terzo all'uopo individuato;	
	- l'utilizzo di un unico conto corrente operativo, nel quale erano confluite,	
	indistintamente, le movimentazioni relative a due differenti gestioni	
	(riscossioni e cassa economale, pur in capo al medesimo agente), ne aveva	
	determinato la confusione;	
	- non era stata depositata, unitamente al conto, la relazione dell'organo di	
	controllo interno di cui all'art. 139, co. 2, c.g.c. (l'Ente aveva informato di	
	dar corso all'adempimento a partire dall'esercizio 2021, su indicazione della	
	2	

	Regione Veneto);	
	- il conto, oltre ad includere fatti relativi ad un'altra gestione (aprendo con	
	una giacenza di cassa relativa alle riscossioni del mese di dicembre	
	dell'esercizio precedente), non chiudeva in pareggio, mancando una scrittura	
	di quadratura in merito alla differenza tra le riscossioni di competenza e i	
	relativi riversamenti, non compatibile con la gestione di un riscossore, che è	
	gestione di cassa.	
	II. Con memoria del 4 marzo 2025, l'agente contabile precisava che:	
	- per quanto l'approvazione del conto (27/09/2019) fosse intervenuta dopo	
	l'approvazione del bilancio di esercizio 2018 (con deliberazione di C.d.A. n.	
	12 del 17/06/2019), ciò non significava che i risultati della gestione esposti	
	nel conto in esame non vi fossero confluiti e non fossero, quindi, stati	
	approvati, fermo restando che la tempistica descritta non rientrava nella sua	
	responsabilità;	
	- la circostanza che la Sezione territoriale dell'Istituto si fosse dotata, a quel	
	tempo, di un solo conto corrente bancario utilizzato per entrambe le gestioni	
	– quella del fondo economale e quella delle riscossioni del cassiere –	
	costituiva una scelta organizzativa dell'Ente stesso rispetto alla quale	
	l'agente contabile non aveva assunto – né poteva assumere – alcun ruolo, né	
	allo stesso competeva la possibilità di effettuare una scelta diversa;	
	- non poteva ritenersi fonte di irregolarità la redazione del verbale di	
	passaggio di consegne alla sola presenza degli agenti avvicendatisi nella	
	gestione, atteso che le “ <i>Istruzioni operative per la compilazione dei conti</i>	
	<i>giudiziali</i> ” - alle quali l'Istituto, ed i suoi agenti contabili, erano stati	
	chiamati ad uniformarsi su indicazione della Regione Veneto e di Azienda	
	3	

	Zero – prevedevano espressamente che il verbale di passaggio di consegne	
	fosse “ <i>ove possibile</i> ” sottoscritto da entrambi gli agenti contabili, senza nulla	
	disporre quanto allo svolgimento delle stesse operazioni alla presenza di	
	funzionari terzi;	
	- anche l’ulteriore rilievo afferente all’omessa redazione della relazione	
	prevista dall’art. 139 c.g.c. esulava dalle sue competenze e responsabilità e,	
	comunque, il Collegio dei revisori, con verbale n. 4 del 05/09/2019	
	contenente la relazione sui conti giudiziali, ivi compreso quello in esame,	
	non aveva evidenziato, nel corso delle proprie periodiche verifiche di cassa,	
	motivi di rilievo, invitando l’Istituto alla trasmissione dei conti alla	
	competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti;	
	- nella contabilità economico patrimoniale, in cui operava l’Istituto, ciò che	
	nella relazione veniva indicato come “residuo” costituiva, nell’ambito del	
	bilancio dell’Ente, un saldo riportato come disponibilità liquide dettagliato	
	per cassa e conto corrente bancario e, comunque, la rappresentazione dei	
	fatti gestori era avvenuta secondo le modalità indicate nelle predette	
	“Istruzioni” (che prevedevano la giacenza iniziale e finale del conto e la	
	necessaria coincidenza tra quest’ultima e quella iniziale dell’agente	
	subentrante).	
	III. In data 4 marzo 2025, l’Istituto, premesso di essere tenuto all’osservanza	
	delle “Istruzioni operative per la compilazione dei conti giudiziali”,	
	trasmesse allo stesso dalla Regione in data 16/02/2017, stante la sua natura	
	di ente sanitario di diritto pubblico facente parte del SSN, al quale non si	
	applica il TUEL, depositava una memoria con la quale rappresentava quanto	
	segue.	
	4	

	Sulla tempistica di parificazione, precisava che la stessa era stata rispettata	
	posto che le predette “Istruzioni” prevedevano, nel rispetto delle disposizioni	
	normativi applicabili (artt. 610 e 618 del R.D. n. 827/1924, art. 74 del R.D.	
	n. 2440/1923), che il responsabile del SEF dovesse redigere un attestato	
	volto a certificare l’avvenuta parificazione dei conti di ciascun agente con le	
	scritture contabili dell’Ente (nel caso di specie, il conto era stato parificato	
	contestualmente agli altri conti giudiziali relativi all’anno 2018).	
	Quanto all’approvazione, specificava che il conto - controllato prima della	
	chiusura del bilancio 2018 – conteneva i risultati delle gestioni territoriali,	
	compresa quella in esame, ed era stato timbrato e firmato materialmente	
	prima del deposito presso la Corte dei conti, avvenuto, come previsto dalle	
	stesse Istruzioni, entro il termine di 60 giorni dall’approvazione ed	
	esecutività del bilancio.	
	Quanto al rilievo inerente alla produzione parziale della documentazione	
	relativa ai riversamenti, allegava: a) fatture e ordinativi di incasso; b)	
	contabili dei versamenti effettuati sul c/c e contabili dei giroconti di	
	versamento dal c/c alla tesoreria.	
	Sul passaggio di consegne, rappresentava che lo stesso era avvenuto	
	mediante redazione di un verbale, nel rispetto della procedura prevista dalle	
	suddette Istruzioni operative, le quali non prevedevano l’intervento di un	
	funzionario terzo.	
	Sull’utilizzo di un unico conto corrente operativo, chiariva che l’apertura di	
	due conti correnti presso ciascuna delle dieci sezioni territoriali, in cui si	
	articolarla l’Istituto a livello regionale, avrebbe rappresentato una scelta	
	antieconomica, alla luce dell’entità modesta delle entrate.	
	5	

	Al riguardo, precisava che il conto corrente, la cui apertura si era resa	
	necessaria per ridurre il rischio di furti ed evitare il trasporto di denaro	
	contante, era ad uso esclusivo degli incassi derivanti dalle fatture per le	
	prestazioni a pagamento, ma veniva utilizzato anche per appoggiarvi i	
	reintegri del fondo economale, che poi venivano prelevati e gestiti in	
	contanti, tenendo due casse contanti separate per evitare confusione.	
	Tale esigenza sarebbe stata, in ogni caso, superata dall'entrata in vigore del	
	D.L. n. 76/2020, al quale l'Istituto si è uniformato, provvedendo alla	
	riscossione delle prestazioni a pagamento con strumenti connessi al sistema	
	PagoPA e accentrando la fatturazione nella sede centrale.	
	In ordine al mancato deposito della relazione dell'organo di controllo	
	interno, deduceva che soltanto a partire dall'anno 2021, in ottemperanza alla	
	nota prot. n. 1219 del 26.09.2022, avente ad oggetto " <i>Adempimenti in ordine</i>	
	<i>al deposito dei conti giudiziali</i> " con cui la Corte dei conti chiedeva	
	l'allegazione di tale relazione, provvedeva - pur non rientrando tra gli enti	
	cui la stessa era stata indirizzata (responsabili del SEF di Enti locali,	
	Ragioneria territoriali dello Stato e Uffici centrali del bilancio) - a redigere la	
	relazione a firma dello stesso responsabile del procedimento e ciò anche in	
	conformità al parere espresso dalle S.S.R.R. della Corte dei conti n.	
	2/2018/Cons del 15.02.2018, secondo il quale era sufficiente, in mancanza	
	dell'organo di controllo interno – come nel caso in questione - il controllo da	
	parte del Collegio dei revisori nell'ambito delle funzioni attribuite dal D.Lgs.	
	n. 23/2011.	
	Sulla contestata formazione di residui, evidenziava che, operando, come le	
	Azienda sanitarie, in regime di contabilità economico-patrimoniale ai sensi	
	6	

	del d.lgs. n. 118/2011 (così come previsto dall'art. 22, comma 3	
	dell'Accordo interregionale sulla gestione), non erano rilevabili residui,	
	bensì un saldo riportato a bilancio come disponibilità liquide dettagliato per	
	cassa e c/c bancari. Sul punto, precisava, altresì, che le Istruzioni	
	prevedevano che <i>“Nella fase di successione tra agenti ... la giacenza iniziale</i>	
	<i>del nuovo agente, logicamente, deve coincidere con la giacenza finale</i>	
	<i>dell'agente precedente”</i> e, nelle precisazioni relative alla chiusura di fine	
	esercizio delle casse, aggiungevano che <i>“per i conti cassa dovrà essere</i>	
	<i>riversato a fine esercizio, l'intero saldo in Tesoreria, qualora questo</i>	
	<i>implichi dei problemi di disservizio si cercherà di ridurre al minimo</i>	
	<i>indispensabile il saldo disponibile”</i> (v. pag. 33). Al riguardo, rappresentava,	
	infine, che le prestazioni veterinarie erogate a tutela della sanità pubblica,	
	venivano richieste senza interruzioni e i relativi pagamenti in contanti	
	venivano effettuati sino all'ultimo giorno dell'anno, senza possibilità di	
	chiusura della cassa.	
	IV. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero e l'Avv. Brasson hanno	
	concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di estinzione del giudizio	
	sollevata dalla difesa dell'agente contabile in udienza, la quale assume che	
	sia decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 150, comma 1 del	
	codice della giustizia contabile, secondo cui <i>“il giudizio sul conto si estingue</i>	
	<i>decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione</i>	
	<i>senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma</i>	
	<i>4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte</i>	
	7	

	<i>dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che</i>	
	<i>chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza".</i>	
	L'eccezione è infondata e deve essere respinta.	
	Dalla consultazione dei sistemi informativi GIUDICO e SIRECO risulta che	
	la resa n. 139308, riferita al conto giudiziale n. 62839, all'odierno esame, è	
	stata effettuata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie	
	tramite SIRECO in data 2 ottobre 2019. La diversa data del 24 settembre	
	2019, indicata dalla difesa, coincide con la data di apposizione della firma	
	digitale sul conto giudiziale, ma non rappresenta il momento del	
	perfezionamento del deposito del conto ai fini giuridici.	
	Soltanto a far data dal rituale deposito del conto giudiziale (art. 140, comma	
	3, c.g.c. secondo cui <i>"il deposito del conto costituisce l'agente</i>	
	<i>dell'amministrazione in giudizio"</i>) il conto poteva, infatti, essere assegnato,	
	con provvedimento presidenziale, a un giudice designato e la Procura	
	regionale avrebbe potuto acquisirne notizia, mediante accesso all'apposito	
	sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili (art. 140, comma	
	1, c.g.c.).	
	Al riguardo, rileva, altresì, quanto previsto dal decreto del Presidente della	
	Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022, che disciplina in modo organico	
	il funzionamento del sistema SIRECO, disponendo, all'art. 10, che: <i>"i conti</i>	
	<i>giudiziali e i relativi documenti ad essi allegati sono depositati presso le</i>	
	<i>competenti Sezioni giurisdizionali mediante il sistema informativo SIRECO.</i>	
	<i>Al completamento della procedura di upload del conto e degli allegati, il</i>	
	<i>sistema SIRECO dà ricevuta del deposito mediante attribuzione di un</i>	
	<i>numero di protocollo. Il numero del conto è successivamente attribuito in</i>	
	8	

	<i>esito all'accettazione da parte della Segreteria. Il sistema dà evidenza delle</i>	
	<i>date del deposito e della relativa accettazione o rifiuto. Nel caso di anomalie</i>	
	<i>tecniche, la Segreteria è tenuta a dare immediata comunicazione del rifiuto</i>	
	<i>mediante PEC". Anche le relative Istruzioni operative chiariscono che la</i>	
	procedura SIRECO si perfeziona in due fasi, entrambe notificate	
	all'indirizzo PEC indicato in sede di compilazione: la prima fase consiste	
	nell'attestazione della data e del numero della resa inviata; la seconda nella	
	comunicazione della data di accettazione della resa, con indicazione del	
	numero del conto giudiziale registrato nel sistema GIUDICO, ovvero nel	
	rigetto della resa da parte della Segreteria, con relativa motivazione.	
	Ne consegue che, poiché la relazione di deferimento, ai sensi dell'art. 145,	
	comma 4, c.g.c., è stata depositata in data 2 ottobre 2024, non ricorrono i	
	presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio.	
	Il termine quinquennale previsto dall'art. 150, comma 1, c.g.c. ha, infatti,	
	iniziato a decorrere soltanto dal momento in cui il conto è stato ritualmente	
	depositato mediante il sistema SIRECO (in data 2 ottobre 2019) ed è stato	
	validamente interrotto con uno degli atti espressamente previsti dalla norma	
	(art. 43, comma 7, c.g.c.; art. 155 c.p.c.; artt. 2962, 2963 c.c.).	
	2. Vanno ora esaminati i profili di irregolarità evidenziati nella relazione di	
	deferimento, connessi alla parificazione e all'approvazione del conto da	
	parte dell'amministrazione.	
	Si osserva, al riguardo, che il conto giudiziale, seppur tempestivamente reso	
	all'Istituto dall'agente (30.07.2018), è stato parificato, mediante apposizione	
	del visto di regolarità amministrativo-contabile da parte del Responsabile del	
	Servizio finanziario, soltanto in data 21.08.2019 ed approvato, con atto del	
	9	

	Direttore generale n. 439, in data 27.09.2019 e, quindi, dopo la deliberazione	
	del Consiglio di amministrazione n. 12 del 17/06/2019 di approvazione del	
	bilancio di esercizio 2018.	
	Quanto alla parificazione, preme evidenziare che ai sensi dell’art. 74 del	
	R.D. n. 2440/1923 i conti giudiziali devono essere trasmessi dalle	
	amministrazioni alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a	
	norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, per il controllo	
	di rispettiva competenza, entro i due mesi successivi alla chiusura	
	dell’esercizio cui il conto si riferisce.	
	Anche le indicazioni fornite dalle “Istruzioni operative per la compilazione	
	dei conti giudiziali”, prodotte in giudizio dall’agente contabile, non si	
	discostano da tale tempistica, in quanto richiamano espressamente la	
	disposizione citata, precisando che ciò permette al responsabile del Servizio	
	Economico Finanziario di effettuare la parifica del conto e consentire la	
	presa d’atto del Collegio Sindacale.	
	Ne consegue che la parifica del conto è stata effettuata con notevole ritardo	
	rispetto al termine previsto dalla legge, non rilevando, al riguardo, la	
	circostanza che il conto dell’agente contabile sia stato parificato	
	contestualmente agli altri conti giudiziali relativi all’anno 2018, posto che	
	avrebbe dovuto essere rispettato, per tutti, il termine del 28 febbraio 2019 per	
	la prescritta verifica di concordanza con le scritture dell’Ente.	
	Può, invece, ritenersi superato il rilievo mosso in ordine alla tardività della	
	parificazione del conto rispetto all’approvazione del bilancio di esercizio	
	2018 dell’Ente, posto che, come attestato dall’Istituto nella memoria	
	depositata, nel bilancio sono confluiti i risultati delle gestioni territoriali,	
	10	

		compresa quella in esame, essendo stati anticipatamente controllati.	
		3. Costituisce, altresì, fonte di irregolarità del conto la circostanza che il	
		passaggio di consegne sia avvenuto soltanto alla presenza degli agenti	
		contabili avvicendatisi nella gestione (dott.ssa Conedera e dott. Vio), senza	
		l'intervento di un funzionario terzo allo scopo individuato, in violazione	
		dell'art. 182, comma 2 del R.D. n. 827/1924 che, con riferimento alle	
		operazioni di passaggio delle consegne, così dispone: <i>“Siffatte operazioni</i>	
		<i>compionsi dai funzionari che, a norma degli speciali regolamenti di</i>	
		<i>ciascuna amministrazione, sono delegati ad intervenire in tali consegne, ed</i>	
		<i>in contraddittorio del contabile che assume il servizio e di quello che cessa o</i>	
		<i>del suo legale rappresentante”</i> .	
		Il passaggio da una gestione all'altra, infatti, ove correttamente attuato nei	
		termini prescritti dalle norme, consente una puntuale separazione e	
		imputazione delle responsabilità tra i diversi agenti succedutisi nel tempo, a	
		cui è connessa anche l'indefettibilità dell'obbligo di resa del conto	
		giudiziale, secondo quanto previsto dall'art. 612 R.D. 827/1924, commi 1 e 2	
		<i>(“Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono</i>	
		<i>tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui</i>	
		<i>sono stati in carica. Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un</i>	
		<i>ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto pel periodo della</i>	
		<i>propria gestione”</i>).	
		Proprio in considerazione del rilievo assunto dal passaggio di gestione in	
		ordine alla responsabilità dell'agente contabile cessante e di quello	
		subentrante, la normativa contabile impronta un sistema di garanzie,	
		stabilendo che le operazioni di passaggio delle consegne, previa ricognizione	
		11	

dei beni costituenti oggetto della gestione, debbano essere svolte dai funzionari all'uopo individuati e in contraddittorio con gli agenti contabili, posto che solo da tale ricognizione deriva la possibilità giuridica di determinare i limiti e l'entità del carico iniziale e, quindi, l'eventuale responsabilità dei contabili.

Deve osservarsi, pertanto, che, contrariamente a quanto prospettato dall'agente contabile, non assumono alcuna rilevanza al riguardo le già richiamate Istruzioni operative per la compilazione dei conti giudiziali (che nulla disponevano quanto allo svolgimento delle operazioni del passaggio di consegne alla presenza di funzionari terzi, prevedendo soltanto che il relativo verbale fosse, ove possibile, sottoscritto da entrambi gli agenti).

L'adempimento in esame richiede, infatti, come previsto dalla richiamata normativa in materia, l'intervento, oltre che di entrambi gli agenti contabili, di un terzo rappresentante dell'Amministrazione, quest'ultimo tenuto a verificare fattivamente la correttezza dei dati indicati nel verbale di passaggio di consegne, non potendosi limitare a prendere atto solo formalmente di quanto riscontrabile da ulteriore documentazione.

4. Passando al merito, si rileva che dall'esame della documentazione in atti, di cui si dà conto nella relazione di deferimento, emerge che la giacenza indicata nell'estratto conto bancario, alla data dell'01.01.2018, corrisponde alla sommatoria della giacenza di cassa relativa alle riscossioni e della giacenza della gestione della cassa economale, confluite nel medesimo conto corrente.

Tale circostanza ha trovato conferma nella memoria depositata dall'Istituto,

il quale ha chiarito che presso ciascuna sezione territoriale è stato

	effettivamente aperto un unico conto corrente bancario, sul quale affluivano	
	sia gli incassi derivanti dalle fatture emesse per le prestazioni a pagamento	
	sia i reintegri del fondo economale che erano poi prelevati e gestiti in	
	contanti.	
	Orbene, la circostanza che la Sezione territoriale dell’Istituto si sia dotata di	
	un solo conto corrente, seppur dettata da ragioni di economicità, rappresenta	
	un ulteriore profilo di irregolarità della gestione in esame, posto che il	
	versamento sullo stesso conto di entrate provenienti da differenti gestioni si	
	presta ad un uso improprio delle risorse pubbliche, in quanto la confusione	
	contabile che ne deriva comporta il rischio di un impiego delle stesse per fini	
	diversi rispetto a quelli cui sono destinate.	
	Peraltro, anche la previsione di cui all’art. 5, comma 3 del Regolamento	
	concernente la gestione contabile dei fondi delle casse economali (approvato	
	con delibera del D.G. n. 558 del 16.12.2016), a mente della quale il deposito	
	dei fondi delle casse economali delle sezioni territoriali deve avvenire su un	
	“apposito” conto corrente bancario aperto presso un istituto di credito con	
	sede nel comune ove è ubicata la sezione, appare coerente con la finalità	
	sopra descritta di evitare il rischio di confusione con altre gestioni contabili,	
	seppur facenti capo, come nel caso di specie, allo stesso agente.	
	Trattasi, in ogni caso, di una scelta organizzativa dell’Ente, non imputabile	
	direttamente all’agente contabile, ma incidente in maniera rilevante sulla	
	gestione di quest’ultimo.	
	5. Nemmeno può ritenersi superato il rilievo inerente al mancato versamento	
	della giacenza di cassa alla chiusura della gestione, posto che - per quanto	
	nella contabilità economico-patrimoniale non si rilevino residui, ma un saldo	
	13	

	che viene iscritto tra le disponibilità liquide del bilancio di riferimento - le	
	richiamate Istruzioni operative prevedono, con riferimento alla chiusura	
	della cassa a fine esercizio, la possibilità che residui un saldo disponibile,	
	ridotto al minimo indispensabile, al fine di evitare il rischio di disservizio, o	
	ancor peggio di interruzione del servizio.	
	Da ciò consegue che se, da un lato, non v'è un obbligo di restituzione	
	(integrale) del saldo al Tesoriere al termine della gestione, dall'altro, il	
	mancato riversamento di un importo minimo costituisce una circostanza	
	meramente eventuale, che deve essere specificata nella nota di descrizione	
	organizzativa, da allegare al conto del cassiere dell'anno di riferimento (cfr.	
	pag. 33 delle citate Istruzioni) e che si giustifica in ragione dell'esigenza di	
	evitare problemi di disservizio, comunque, non rinvenibili nel caso di specie,	
	anche in considerazione dell'entità delle somme (alla data dell'01.01.2018:	
	giacenza di cassa contante di euro 384,71 e "di banca" di euro 508,00; alla	
	data del 31.05.2015: giacenza di cassa contante di euro 296,92 e "di banca"	
	di euro 4.985,87).	
	6. Quanto, infine, alla mancanza della relazione dell'organo di controllo	
	interno, pur prendendo atto dell'invio della stessa a partire dall'anno 2021, si	
	osserva che tale rilievo non appare superato dalle verifiche effettuate dal	
	Collegio di revisione nell'ambito delle funzioni allo stesso organo attribuite	
	dal d.lgs. n. 23/2011, essendo del tutto inidonee, per oggetto e contenuto, a	
	realizzare le finalità attribuite dal legislatore alla relazione di cui all'art. 139,	
	comma 2, c.g.c.. Alla stessa è, infatti, affidato, come evidenziato dalla	
	giurisprudenza di questa Sezione, il compito di " <i>dare conto dell'attività di</i>	
	<i>verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto;</i>	
	14	

	<i>la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione"</i> (cfr. Sez. giur. Veneto, ord. n. 15/2023).	
	7. Alla luce di quanto suesposto, il Collegio ritiene di dichiarare l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n. 62839, demandando agli Organi responsabili dell'Istituto il puntuale adempimento degli obblighi di legge e l'adozione di ogni iniziativa utile a conformare l'azione amministrativa ai canoni di legalità e virtuosità della pubblica amministrazione, nel cui solco si collocano le osservazioni formulate.	
	La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.	
	8. Infine, il Collegio respinge, anche alla luce della condivisibile giurisprudenza in materia, l'istanza di oscuramento dei dati formulata dalla difesa dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, par. 1, Reg. (UE) 2016/679. Al riguardo, rileva che non solo non sono stati specificati i legittimi motivi a sostegno della richiesta, ma che la sentenza non contiene dati sensibili né affronta questioni particolarmente delicate, come quelle che incidono sui diritti personalissimi; inoltre, in assenza di imputazioni di illecito, non risultano compromessi l'onore e la reputazione delle parti (Cass. Civ., Sez. V, ordinanza, 10 agosto 2021, n. 22561).	
	P.Q.M.	
	15	

